



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**Disposizioni attuative in merito alla riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo – articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni**

**Il Direttore Generale**

**Vista** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

**Visto** il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

**Vista** la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito (con modificazioni) dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che dispone che le modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonché i casi di eventuale riduzione del termine di cui al primo periodo del medesimo comma per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1

*Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto, come previsto all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni, detta le modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonché i casi di eventuale riduzione del termine di cui al citato articolo 4, comma 2, per ragioni di urgenza.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare si intende per:
- a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura;
  - b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
  - c) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
  - d) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite alla successiva lettera e);
  - e) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane.
3. Ai soli fini del presente decreto, si intende per:
- a) «Commissione»: la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche avente le caratteristiche descritte all'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni;
  - b) «opera audiovisiva proiettata nelle sale cinematografiche»: le opere audiovisive che, a prescindere dalla loro classificazione rispetto alle altre finalità di cui alla legge n. 220 del 2016, sono proiettate in una sala cinematografica ubicata nel territorio della Repubblica;
  - c) «copia finale dell'opera»: l'esatta versione dell'opera che verrà proiettata al pubblico nelle sale cinematografiche, in tutte le sue componenti visive e sonore;
  - d) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
  - e) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

### Articolo 2

#### *Invio della richiesta di classificazione, modalità di consegna e formati dell'opera*

1. Ai fini della verifica della corretta classificazione delle opere audiovisive proiettate nelle sale cinematografiche, il produttore ovvero il distributore dell'opera ovvero chi ne abbia titolo, entro i termini di cui al successivo articolo 3, a pena di inammissibilità:
  - a) invia o consegna la copia finale dell'opera realizzata, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera c), presso la sede della DGCA – Ufficio accettazione supporti – Servizio I, piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A;
  - b) presenta richiesta di verifica della classificazione.
2. La copia finale dell'opera, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera c), deve essere inviata, a pena di inammissibilità, in uno dei seguenti formati: DCP, 35mm, Bluray. Nel caso in cui il DCP sia criptato, è necessario inviare anche una KDM. La copia deve essere consegnata con modalità tali da consentire alla DGCA di visionare l'opera in qualunque momento. Nel caso in cui la visione dell'opera richieda particolari dispositivi, il soggetto richiedente dovrà fornire tali dispositivi per il tempo della visione da parte della Commissione.
3. La richiesta di verifica della classificazione di cui al comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità deve:
  - a) essere presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo [www.doc.beniculturali.it](http://www.doc.beniculturali.it), di seguito: "DGCOL";
  - b) essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
  - c) contenere, secondo le ulteriori indicazioni riportate nella piattaforma:
    - i. un link alla copia finale dell'opera e, se presente, relativa password della durata di almeno 20 giorni;
    - ii. una copia del contratto di distribuzione cinematografica dell'opera, con l'indicazione della data di prima uscita in sala. Nel caso in cui il contratto non contenga detta indicazione, il soggetto richiedente consegna anche un'autocertificazione attestante la data e il luogo di prima uscita in sala. Solo nel caso di opera distribuita autonomamente dai produttori, il soggetto richiedente può consegnare unicamente l'autocertificazione attestante la data e il luogo di prima uscita in sala;
    - iii. una proposta motivata di classificazione dell'opera;
    - iv. quanto ulteriormente richiesto nella modulistica online.

### Articolo 3

#### *Termini di presentazione della richiesta*

1. La richiesta di cui all'articolo 2 è presentata almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera. Entro la medesima data è consegnata, a pena di inammissibilità, la copia finale dell'opera, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 2.
2. La Commissione, a seguito dell'istruttoria da parte degli uffici competenti della DGCA, procederà a valutare le richieste di cui al presente decreto solo quando il soggetto richiedente abbia correttamente



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

adempito alla procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Le richieste pervenute saranno valutate secondo un ordine di priorità che tiene conto della data di prima programmazione in sala cinematografica, come comprovata da idonea documentazione.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la copia finale dell'opera può essere consegnata sino a tre giorni lavorativi prima della data della prima proiezione in sala, nel caso in cui l'opera non sia disponibile nella sua versione definitiva, per ragioni non direttamente imputabili al soggetto richiedente, debitamente documentate ovvero attestate dal richiedente anche mediante autocertificazione.
4. Ai sensi del decreto legislativo citato in premessa, la DGCA con proprio provvedimento comunica al soggetto istante l'esito della classificazione entro 20 giorni dal termine previsto al comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Borrelli



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)